Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 11/01/2019

FATTO

Con ricorso presentato in data 5.4.2018, preceduto da reclamo del 24.2.2018, il ricorrente espone che in data 12.2.2018 veniva emesso da un ufficio dell'intermediario convenuto un vaglia circolare per l'importo di € 13.900,00, ad esso intestato. Dopo averlo versato sul proprio conto corrente bancario il 13.2.2018, con valuta prevista il 17.2.2018, il vaglia veniva segnalato come non addebitabile dall'intermediario convenuto e quindi ripresentato all'incasso, con slittamento della valuta al 22.2.2018.
Osserva che non è chiara la motivazione di tale ritardo, non ritenendo corretta la risposta dall'intermediario convenuto, che richiama la clausola "salvo buon fine", trattandosi nel caso di specie di vaglia circolare.
Chiede il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo in questione, per una somma pari al 10% del valore dell'assegno, tenuto conto delle problematiche derivanti dall'indisponibilità delle somme versate (chiusura del mutuo e delle assicurazioni, chiusura del conto corrente).
Con le controdeduzioni l'intermediario resistente deduce di aver ritenuto opportuno intensificare i controlli sulle materialità di alcuni titoli ritenuti potenzialmente più a rischio, negoziati presso altri intermediari e presentati al pagamento mediante la procedura di *check truncation,* al fine di tutelare il cliente ordinante e beneficiario da eventuali incassi fraudolenti. Riferisce di aver pertanto provveduto alla richiesta di presentazione del titolo in stanza di compensazione al fine di procedere alla verifica materiale dello stesso,

adottando quindi una cautela non possibile nel caso di pagamento mediante la procedura di *check truncation*.
Per quanto concerne il riconoscimento tardivo della somma, precisa di aver inoltrato, il 16.2.2018, il messaggio di richiesta della materiale presentazione del titolo in stanza di compensazione, a fronte della richiesta di incasso tramite *check truncation,* da parte della banca negoziatrice, in data 14.2.2018. Aggiunge che la presentazione del titolo in stanza è a carico dell'intermediario in materiale possesso del titolo, ragion per cui non è imputabile all'intermediario emittente la tempistica di consegna del titolo in stanza successivamente alla presentazione per l'incasso.
Chiede che il ricorso sia rigettato non sussistendo alcun profilo di responsabilità a proprio carico nella vicenda in questione.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio attiene alla tempestività dell'accredito dell'importo portato da un vaglia circolare, emesso dall'intermediario resistente e presentato per l'incasso ad altro intermediario; nello specifico parte ricorrente contesta che la data valuta originariamente prevista in sede di versamento del vaglia sia ingiustificatamente slittata a data successiva, chiedendo il risarcimento dei danni che sostiene aver conseguentemente subito.
I criteri per il calcolo degli interessi e la decorrenza delle valute sulle somme versate in conto corrente, a valere su assegni circolari o bancari, sono contenuti nell'art. 120 del TUB il quale dispone al primo comma che *"Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento."*. E' quindi al termine di quattro giorni lavorativi successivi al versamento che occorre far riferimento ai fini di verificare la correttezza della data valuta riconosciuta sulle somme accreditate in conto.
Parte ricorrente produce estratto del conto corrente a sé intestato da cui risulta che detto vaglia è stato in un primo tempo accreditato (salvo buon fine) il 13.2.2018, sul conto intrattenuto presso la banca negoziatrice, con data valuta 16.2.2018, quindi stornato in data pari a quella della valuta, per essere poi riaccreditato il 16.2.2018 con data valuta 21.2.2018. La data valuta è stata fissata a sei giorni lavorativi dal versamento ed a quattro giorni lavorativi dalla presentazione del titolo in stanza di compensazione.
Dalla documentazione versata in atti risulta inoltre che il titolo è stato presentato dalla banca negoziatrice tramite la procedura di *check truncation* in data 14.2.2018, che l'intermediario resistente ha inviato il messaggio di impagato con causale generica in data 15.2.2018 e che il vaglia è stato poi compensato a mezzo stanza in data 16.2.2018.
Premesso quindi che il riconoscimento della data valuta attiene all'ambito di competenza, nella procedura di incasso, della banca negoziatrice, si tratta di verificare se il ritardo lamentato da parte resistente e i danni che di cui chiede il ristoro siano ascrivibili all'intermediario resistente.
Si rileva preliminarmente che detto intermediario ha inviato il messaggio di impagato alla banca negoziatrice entro i termini (due giorni lavorativi) previsti dalle procedure interbancarie, che stabiliscono che *"Per gli assegni bancari e circolari troncati presentati al pagamento a partire dal 18 ottobre 2010 (data di regolamento interbancario) si applica il nuovo termine temporale massimo di due giorni lavorativi successivi alla data di regolamento originaria per la comunicazione dell'eventuale impagato mediante il messaggio 085 della procedura "Check Truncation". La presunzione di pagamento interbancaria deve intendersi conseguentemente adeguata al nuovo termine per la*

comunicazione degli assegni troncati impagati." (Circolare ABI Serie Tecnica n. 33 - 7 ottobre 2010 - Interventi operativi sulla procedura interbancaria del SITRAD "Check Trucation" - Riduzione del termine di comunicazione di impagato per gli assegni bancari e circolari troncati).

Ciò premesso si osserva che la scelta di adottare la procedura di *check truncation* risiede in capo alla banca negoziatrice e pertanto nessun profilo di responsabilità può ascriversi all'intermediario convenuto, quale emittente il titolo portato all'incasso, per aver declinato nel caso di specie l'adozione di tale procedura e richiesto che il titolo fosse portato in stanza di compensazione, al fine di verificarne la materialità in un'ottica di presidio alla sicurezza dell'operazione e quindi in definitiva di tutela dell'interesse del ricorrente, quale beneficiario del vaglia.

Accertato quindi che la procedura di incasso del vaglia in questione si è svolta in coerenza con le regole che disciplinano i rapporti fra gli intermediari interessati, la questione della correttezza della data valuta attiene all'operato della banca negoziatrice, peraltro non contestato dal ricorrente, la quale, comunque, ha correttamente stornato l'importo del vaglia, precedentemente accreditato salvo buon fine sul conto del ricorrente, a seguito del messaggio di impagato ricevuto dall'intermediario convenuto, provvedendo poi al riaccredito a seguito dell'avvenuta compensazione a mezzo stanza e al riconoscimento della valuta sul relativo importo entro i termini di legge.

La domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente, per cui peraltro non è stata fornita alcuna evidenza circa la relativa esistenza, non può quindi essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO